

Obblighi Deliberazione 786/2016/R/EEL

Con deliberazione n. 786/2016/R/EEL del 22/12/2016 l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha imposto ai responsabili della gestione degli impianti di produzione l'esecuzione delle verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia ai sensi della Variante V2 alla norma CEI 0-16 e della nuova edizione della norma CEI 0-21.

Le verifiche devono essere effettuate

- sui sistemi di protezione di interfaccia degli impianti di produzione connessi in media tensione aventi potenza superiore a 11,08 kW
- sui sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno) degli impianti di produzione connessi in bassa tensione con potenza superiore a 11,08 kW

secondo le seguenti tempistiche:

DATA ENTRATA IN ESERCIZIO IMPIANTO	DATA SCADENZA PRIMA VERIFICA
Dal 01/08/2016	- entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio
Dal 01/07/2012 al 31/07/2016	entro l'ultima data tra: - il 31/03/2018 - 5 anni dalla data di entrata in esercizio - 5 anni dalla precedente verifica documentata (*)
Dal 01/01/2010 al 30/06/2012	entro l'ultima data tra : - il 31/12/2017 - 5 anni dalla precedente verifica documentata (*)
Fino al 31/12/2009	entro l'ultima data tra : - il 30/09/2017 - 5 anni dalla precedente verifica documentata (*)

(*) la verifica deve essere stata effettuata prima dell'entrata in vigore della deliberazione in oggetto.

Le verifiche devono essere effettuate e comunicate al gestore di rete anche nel caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunzionamento. Qualora l'impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotate di più sistemi di protezione di interfaccia e/o con diverse date di entrata in esercizio, si deve fare riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione per la verifica di tutti i sistemi.

I produttori interessati dal provvedimento devono trasmettere a RetiPiù, a mezzo pec all'indirizzo info@pec.retipiu.it, la documentazione attestante l'avvenuta verifica.

In caso di inosservanza, RetiPiù invierà apposito sollecito e, nulla ricevendo nei successivi trenta giorni, ne darà comunicazione al GSE che provvederà a **sospendere l'erogazione degli incentivi**, qualora previsti, **e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato**, ove presenti.

In caso di mancato adeguamento, come previsto dal Regolamento di esercizio e dal comma 2.7 della deliberazione 786/2016, **si procederà alla sospensione del servizio di connessione.**

Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito dell'AEEGSI al seguente link: <http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/786-16.htm>